



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per il Dialogo e l'Integrazione  
AOO Politiche

Protocollo 0007172 del 22/12/2014  
UOR: Uff2  
UOR-CC:  
T. 0308/0307



0007172 221214

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici  
Territoriali di Governo  
LORO SEDI

Al Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di TRENTO

Al Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di BOLZANO

Al Presidente della Giunta  
Regionale della Valle d'Aosta  
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro  
(per il tramite delle Direzioni  
Regionali del Lavoro)  
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio per il Lavoro  
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro  
BOLZANO



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro  
TRENTO

Regione Siciliana  
Assessorato Reg.le della Famiglia delle  
politiche sociali e del lavoro  
PALERMO

e. p.c.

Al Ministero degli Affari Esteri  
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI  
Centro Visti  
ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Uffici del Ministro – Segreteria tecnica  
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il Coordinamento  
Amministrativo  
ROMA

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande,21  
ROMA



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Al Gabinetto del Sig. Ministro  
del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

SEDE

Alla Direzione Generale per la Politiche  
dei Servizi per il Lavoro

SEDE

Al Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e  
della Polizia delle Frontiere

SEDE

OGGETTO: D.P.C.M. 11 dicembre 2014 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014".

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (all. 1) in data 11 dicembre 2014, registrato il giorno 18 dicembre 2014 dalla Corte dei Conti, è stata adottata per l'anno 2014 la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato".

In base al predetto decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista dal DPCM 12.03.2014 a titolo di anticipazione per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015 (art. 1).

#### RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) (art. 2);
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art. 3);
- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 4).

È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 5).

Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto in oggetto saranno assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione; ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 8.00 del 23 dicembre 2014 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp> e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione.

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- **Modelli A e B** per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

- **Modello VA** conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello VB** conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- **Modello Z** conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- **Modello LS** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello LS2** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
- **Modello LS1** richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
- **Modello BPS** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Relativamente all'ingresso dei lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale, previsto all'art. 2, co.2, del citato D.P.C.M., il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha predisposto i relativi modelli di domanda EXPO-A, EXPO-D. Le procedure operative sono state diramate per la sola Provincia di Milano con apposita circolare n. 4663 del 21 luglio 2014.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

All'indirizzo <http://domanda.nullastalavoro.interno.it> sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

## GESTIONE DELLE PROCEDURE

### a. Istanze per articolo 23 TUI (modello B-PS)

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, per le istanze relative all'articolo 23 pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti.

La Direzione Generale, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.





*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Come già segnalato alle DTL, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla necessità, di valutare con priorità, in fase istruttoria, le richieste degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della migliore funzionalità del sistema.

**b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato**

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.

In proposito, si è constatato che, nel corso di accertamenti effettuati dalle Direzioni territoriali del lavoro, le richieste di trasformazione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato a tempo indeterminato venivano spesso inoltrate da lavoratori stagionali, in possesso di permesso di soggiorno della durata di sei/nove mesi, che di fatto avevano lavorato solo per un numero esiguo di giornate rispetto a quanto autorizzato.

Premesso, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del TUI, la conversione potrà avere luogo "qualora se ne verifichino le condizioni", si ritiene precisare che tale conversione dovrà avvenire secondo il percorso procedurale già in uso presso i competenti Sportelli Unici per l'Immigrazione e che prevede, da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro, le seguenti verifiche:

- l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso autorizzato per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza dell'idonea comunicazione obbligatoria di assunzione);
- la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale di durata, comunque, non inferiore a 3 mesi, richiedendo la conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

#### **c. Ingresso per startup innovative**

Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative si allegano (all. 2) le linee guida predisposte dal Ministero dello



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa (all. 3) e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato (all. 4) che vengono alternativamente esibite dal datore di lavoro autonomo startup ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Analogamente lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39, comma 3, dlgs 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

**d. Rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli di intesa**

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2014,



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.

### PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNO 2010

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi non stagionali anno 2010 (DPCM 30.11.2010) saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote non impegnate dalle Direzioni territoriali del lavoro entro il 31 dicembre 2014 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN.

.....

Le SS.LL. vorranno impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune, dando, altresì, la più ampia diffusione dei contenuti del D.P.C.M. in argomento, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE  
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO

(Scotto Lavina)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE  
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

(Forlani)



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 83 del 9 aprile 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014, all'articolo 2, prevede una quota di ingresso di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale da autorizzare per l'anno 2014;

RAVVISATA la necessità di prevedere per il corrente anno 2014 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO l'articolo 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

CONSIDERATA infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

## Articolo 1

1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014, citato in premessa, che si conferma con il presente decreto.

## Articolo 2

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

## Articolo 3

Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie : imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

## Articolo 4

Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

## Articolo 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

## Articolo 6

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.

## Articolo 7

1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'articolo 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente articolo 2.

Roma, 11 DIC. 2014

*C*  
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dottor Graziano Delrio

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg. n. - Prev. n. 3257

18 DIC 2014

IL MAGISTRATO

*A*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2862/2014

Roma, 15-12-2014

IL REVISORE

*no pe me...*

IL DIRIGENTE

IL COORDINATORE  
Dott. Gianfranco SORCHETTI

*GS*



*All 2*

# Italia Startup Visa

la politica del Governo italiano per attrarre imprenditori  
innovativi stranieri

## ***LINEE GUIDA***

Ministero dello Sviluppo Economico  
Ministero degli Affari Esteri  
Ministero dell'Interno  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

## **Sommario**

<b>Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato .....</b>	<b>3</b>
<b>Italia Startup Visa.....</b>	<b>6</b>
<b>Requisiti di ammissione .....</b>	<b>7</b>
<b>Procedura di valutazione.....</b>	<b>11</b>
<b>Adempimenti successivi.....</b>	<b>13</b>
<b>Flow Chart.....</b>	<b>15</b>

## **Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato**

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (**DL 179/2012**). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle *startup innovative*, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. A seguito dell'iter parlamentare, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Per questa tipologia di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico che ha introdotto significativi benefici in materie differenti, quali la disciplina fiscale, l'accesso al credito bancario e agli investimenti in capitale di rischio, il processo di internazionalizzazione d'impresa e la legislazione del lavoro (scheda di sintesi). Tali misure influiscono sull'intero ciclo di vita della startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – e pongono l'Italia all'avanguardia rispetto agli ordinamenti dei principali partner europei.

La normativa si riferisce esplicitamente alle **startup innovative** per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è fortemente legato all'innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) essere operativa da meno di quattro anni;
- b) avere la sede principale in Italia;
- c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- d) non distribuire utili;
- e) avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

g) soddisfare *almeno uno* dei seguenti ulteriori criteri:

- a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S);
- b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale;
- c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Non meno importante per lo sviluppo di un robusto "ecosistema" dell'imprenditoria innovativa è il ruolo degli incubatori, aziende che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma che non sono ancora pronte per essere finanziate massicciamente. Il DL 179/2012 ha definito gli **incubatori certificati** come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Per ottenere la certificazione tali strutture devono essere in possesso di alcuni requisiti qualificanti (definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 febbraio 2013) che includono la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. L'incubatore certificato deve disporre anche di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a startup innovative.

Gli incubatori certificati beneficiano di alcuni delle agevolazioni attribuite alle startup innovative.

Il sito internet della **sezione speciale del Registro delle Imprese** dedicata a startup innovative ed incubatori certificati permette un monitoraggio continuo dell'impatto della normativa.

La politica a sostegno delle startup e degli incubatori mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad **attrarre in Italia**

## **talenti e capitali dall'estero.**

In particolare, la policy *Italia Startup Visa* intende contribuire al raggiungimento di quest'ultima finalità.

Sono le caratteristiche di sistema (macroeconomiche, burocratiche, fiscali) a determinare la reputazione di un Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa: le semplificazioni amministrative, l'inedito regolamento sull'equity crowdfunding e gli alleggerimenti della tassazione sugli investimenti in seed e venture capital, solo per citare alcune delle misure introdotte dallo "Startup Act", muovono proprio nella direzione di rendere l'Italia un luogo più ospitale per le aziende innovative, italiane e estere.

L'efficacia di questi provvedimenti potrà essere elevata attraverso l'introduzione di meccanismi burocratici agili e snelli miranti alla concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

## Italia Startup Visa

Riprendendo la misura 44 del piano Destinazione Italia, la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, **Italia Startup Visa** si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la *"Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. **Decreto Flussi 2013**) ha introdotto una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i *"cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa"* (art. 3).

Le Linee Guida illustrate nelle pagine seguenti delineano procedure, documentazione e requisiti che coinvolgono le amministrazioni italiane competenti ai fini del rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo da valere sulla categoria "startup" del decreto Flussi, ai sensi dell'art. 26 del T.U., art. 39 DPR 394/99 e D.I. n. 850/2011.

## Requisiti di ammissione

**Nozione di richiedente:** possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

**Documentazione richiesta:** per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

### 1. il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":

1.1 Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", di seguito indicato come Comitato, cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti da cittadini di Paesi extra-UE e certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti ai nuovi ingressi di cittadini stranieri per la costituzioni di startup innovative. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it)) elaborato dal Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

1.2 La documentazione attestante la **disponibilità di risorse finanziarie**, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse – da allegare, come detto, anche alla richiesta inoltrata al Comitato – possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell'investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può essere incluso nell'ammontare complessivo anche il valore dei servizi in kind che l'incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa.

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa.

La suddetta documentazione e quella di cui al punto 1.1 saranno inviate in via telematica al Comitato per l'ottenimento del Nulla Osta. Successivamente dovranno essere presentate in originale alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1.4, 2 e 3.

1.3 Nel caso in cui il cittadino straniero extra-UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa, e tale disponibilità sia certificata ed attestata attraverso una **dichiarazione d'impegno firmata dal legale rappresentante dell'incubatore certificato** (modello scaricabile dal sito [italiastartupvisa.mise.gov.it](http://italiastartupvisa.mise.gov.it)), tale dichiarazione, rilasciata dall'incubatore, è **sufficiente per il rilascio del Nulla Osta del Comitato**. In questa ipotesi di ingresso il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione e monitoraggio delle richieste di ingresso per la costituzione di imprese startup, essendo di fatto demandata la valutazione di merito all'incubatore certificato.

Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 1.2.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.



L'elenco completo e costantemente aggiornato degli incubatori certificati è consultabile sul sito della sezione speciale del Registro delle imprese (<http://startup.registroimprese.it/>).

Il Nulla Osta del Comitato unitamente ai documenti del punto 1.2 e dei successivi punti 1.4, 2 e 3 sono presentati alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta di visto.

1.4 Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il **Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso** emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

La concessione del Nulla Osta del Comitato è vincolata all'ottenimento del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

Il Nulla Osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della Questura competente del Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

1.5 Il Nulla Osta del Comitato viene concesso o negato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa descritta in queste Linee Guida e indicata in calce ai modelli di richiesta di Nulla Osta.

Dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta del Comitato viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente ai referenti del programma "Italia Startup Visa" individuati dal Ministero degli Affari Esteri (capo del Centro visti), dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).

2. Dimostrazione di disporre di **idonea sistemazione alloggiativa**, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 286/98 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi).

3. Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla **legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** (euro 8.400).

Si tratta di un'acquisizione documentale che viene svolta dagli Uffici Visti in sede di raccolta e disamina della domanda.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, ricevuta la richiesta di visto da parte del cittadino straniero extra-UE, corredata della documentazione anzidetta, in originale, effettuano i controlli di rito di competenza del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici Consolari all'estero, e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto di **lavoro autonomo startup**, della durata di **un anno**, a valere sulle quote previste all'art. 3 del Decreto Flussi 2013 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.

Per una singola startup innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di *cinque* individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non acconsenta a concedere un numero maggiore di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci)

## Procedura di valutazione

Con decreto direttoriale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Comitato tecnico "Italia Startup Visa", che ha il compito di: certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri extra-UE per la costituzione di startup innovative; compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di startup innovativa provenienti da richiedenti esteri; acquisire dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui i richiedenti intendono esercitare l'attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso; ricevere le dichiarazioni di "impegno ad ospitare" da parte degli incubatori certificati.

Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all'ecosistema startup, include i seguenti membri:

- Il Presidente della commissione venture capital dell'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell'Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell'Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che coordina e cura la Segreteria del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato concede il proprio **Nulla Osta**, ricevuta la documentazione richiesta ed elencata in una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae), l'idea di business, il progetto imprenditoriale (business plan) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie minime (punto 1.2).

La dichiarazione di impegno e di disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un'alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato (punto 1.3).

Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare l'attività.

I modelli informatici di richiesta del Nulla Osta del Comitato, così come, in alternativa, il format con il quale l'incubatore certificato dichiara di impegnarsi ad accogliere la futura startup innovativa, nonché ogni altro modello necessario per le procedure, sono resi disponibili nell'apposito sito internet approntato dal Ministero dello Sviluppo Economico: *italiastartupvisa.mise.gov.it*.

I suddetti modelli saranno altresì resi disponibili sui siti internet istituzionali del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.integrazionemigranti.gov.it/](http://www.integrazionemigranti.gov.it/)).

## Adempimenti successivi

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario del visto per startup dovrà fare richiesta formale di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, che avrà la stessa durata del visto.

In particolare, l'istanza deve essere indirizzata alla Questura del luogo in cui intende dimorare, tramite gli Uffici postali, utilizzando l'apposito kit reso disponibile presso gli stessi Uffici.

Al momento della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato è identificato e deve provvedere alla presentazione di un contrassegno telematico da € 16,00 ed al pagamento dei seguenti importi:

- € 27,50 tramite apposito bollettino di c/c postale per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- € 30,00 da versare all'operatore dell'Ufficio postale per il costo del servizio;
- Inoltre, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è determinato in:
  - ⇒ € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  - ⇒ € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello postale, l'interessato riceve una comunicazione di convocazione nella quale è indicato il giorno in cui deve presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'istante ne è informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo l'interessato può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che hanno attivato tale servizio.

L'Ufficio postale, inoltre, rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite anche tramite:

- il sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;
- il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta.

La disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinaria (Testo unico delle norme sull'immigrazione).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla Questura competente per territorio dell'istanza corredata da:


- atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite.

La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.


Ai fini dell'assistenza sanitaria dei titolari di visto startup si applicano le norme vigenti.

## Flow Chart

### Caso A - Valutazione di merito compiuta dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa"



**Caso B: Impegno da parte di un incubatore certificato ad ospitare la startup innovativa che sarà creata dal richiedente**





Alleg 3



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITA' E PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
COMITATO ITALIA STARTUP VISA

## CERTIFICAZIONE DI NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI START UP INNOVATIVA

**VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294;

**VISTA** in particolare la sezione IX, articoli da 25 a 32 della legge 221/2012, che disciplina "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative";

**VISTO** l'art. 3 del Decreto Flussi 2013 (DPCM del 25 novembre 2013), che prevede l'ingresso di cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

**VISTO** le linee guida emanate il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTI** gli ex artt. 26 e 27 del D. L.vo 286/98 e il DPR 394/99 art. 39 e 40 e successive modifiche ed integrazioni e decreto interministeriale n. 850/2011 in materia di visti di ingresso, p.7, ingressi per lavoro autonomo (G.U. n. 280 del 01/12/2011);

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014 che istituisce presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico "Italia Startup Visa"

**VISTA** la richiesta e la documentazione presentata in data gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa) dal cittadino straniero **NOME COGNOME**, nato a **CITTA' (NAZIONE)** il gg/mm/aaaa, cittadinanza xxxxxxxx, passaporto n° xxxxxxxx rilasciato il gg/mm/aaaa, residente a **CITTA' (NAZIONE)**, finalizzata all'ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di un'impresa "start-up innovativa" nel territorio di **CITTA' (PROVINCIA / REGIONE)**.

**ACQUISITO** il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso il gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa) dalla Questura di **PROVINCIA** ai sensi del DPR 394/99 art. 39, commi 5 e 6;

**ESAMINATE** le caratteristiche del progetto di startup innovativa, verificato che sussistono i requisiti di disponibilità finanziaria ed ogni presupposto previsto, il Comitato tecnico "Italia Startup Visa" rilascia la presente certificazione, che ha validità di tre mesi, di

## NULLA OSTA

ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo startup da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Roma, gg/mm/aaaa

IL PRESIDENTE

---

All 4



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITA' E PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
COMITATO ITALIA STARTUP VISA

## CERTIFICAZIONE DI NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI START UP INNOVATIVA

**VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294;

**VISTA** in particolare la sezione IX, articoli da 25 a 32 della legge 221/2012, che disciplina "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative";

**VISTO** l'art. 3 del Decreto Flussi 2013 (DPCM del 25 novembre 2013), che prevede l'ingresso di cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

**VISTO** le linee guida emanate il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTI** gli ex artt. 26 e 27 del D. L.vo 286/98 e il DPR 394/99 art. 39 e 40 e successive modifiche ed integrazioni e decreto interministeriale n. 850/2011 in materia di visti di ingresso, p.7, ingressi per lavoro autonomo (G.U. n. 280 del 01/12/2011);

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014 che istituisce presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico "Italia Startup Visa"

**VISTA** la richiesta e la documentazione presentata in data gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxxx del gg/mm/aaaa) dall'incubatore certificato "NOME INCUBATORE", riguardante la cittadina straniera NOME COGNOME, nata a CITTA' (NAZIONE) il gg/mm/aaaa, cittadinanza xxxxxxx, passaporto n° xxxxxxx rilasciato il gg/mm/aaaa, residente nel CITTA' (NAZIONE), finalizzata all'ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di un'impresa "start-up innovativa" nel territorio di PROVINCIA/REGIONE.

**ACQUISITO** il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso il gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa) dalla Questura di PROVINCIA ai sensi del DPR 394/99 art. 39, commi 5 e 6;

**ESAMINATE** le caratteristiche del progetto di startup innovativa, verificato che sussistono i requisiti di disponibilità finanziaria ed ogni presupposto previsto, il Comitato tecnico "Italia Startup Visa" rilascia la presente certificazione, che ha validità di tre mesi, di

## NULLA OSTA

ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo startup da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Data gg/mm/aaaa

IL PRESIDENTE

---